

Codice A1706A

D.D. 14 dicembre 2018, n. 1266

**L.R. 63/78: contributi per studi, indagini, ricerche e programmi di sperimentazione agraria applicata. Concessione di contributo regionale pari a euro 160.000,00 da erogare all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta per finanziare l'attuazione del progetto di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola Bovilat 3.0**

La L.R. 12 ottobre 1978, n. 63 “Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste” in particolare all’art. 47 prevede che la Regione allo scopo di favorire lo sviluppo delle produzioni e della produttività in agricoltura, per migliorare le tecniche produttive, di trasformazione e commercializzazione ed in generale per favorire la più razionale utilizzazione tecnica, economica ed organizzativa di tutte le risorse impiegate ed impiegabili in agricoltura, nei settori delle produzioni vegetali, degli allevamenti animali e della lotta contro i parassiti animali e vegetali, possa attuare studi, indagini, ricerche e programmi di sperimentazione agraria applicata, di attività dimostrative o di lotta fitosanitaria per i singoli comparti produttivi provvedendosi direttamente o avvalendosi, previa convenzione, di Istituti scientifici e di analisi dello Stato, delle Università nonché di laboratori di altri Enti ed istituzioni particolarmente qualificati. L’Amministrazione regionale può altresì finanziare studi e ricerche e l’attuazione di programmi per la difesa attiva delle colture agrarie dalle calamità atmosferiche, nonché studi e ricerche relative alla utilizzazione e trasformazione dei prodotti agricoli e forestali, con particolare riguardo alla loro possibile utilizzazione quale fonte di energia.

Le disposizioni per l’attuazione del Programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola, contenenti i criteri, sono state approvate dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 27 - 9074 del 1/07/2008 e s.m.i. e sono state confermate, per gli anni 2017-2019, con DGR n. 26-5412 del 24/07/2017. Nell’ambito di tali disposizioni si individuano le seguenti modalità, contenenti tra l’altro i criteri, per il finanziamento della ricerca agricola regionale:

- il bando per linee;
- il bando per progetto;
- l’attività a regia regionale;
- la partecipazione a programmi extraregionali;
- il finanziamento delle Società a partecipazione regionale che svolgono attività di ricerca agricola;
- le reti di innovazione.

Vista la determinazione dirigenziale n 56 del 09/03/2007 con cui sono state approvate le procedure per la programmazione delle attività di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola.

Dato atto che, le disposizioni per il Programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola per gli anni 2017-2019 di cui alla DGR n. 26-5412 del 24/07/2017 sono state registrate dalla Commissione europea con il Titolo “L.R.63/1978. Indirizzi per il finanziamento dei progetti nel campo della ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola. Approvazione disposizioni per gli anni 2017-2019”, validate il giorno 27/6/2017 con il numero di registrazione: 2017/071574 (numero di caso della Commissione: SA.48783).

Preso atto che le disposizioni per il Programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola per l’anno 2017-2019 di cui sopra, sono state pubblicate sul sito web regionale al seguente indirizzo:

[http://www.regione.piemonte.it/agri/area\\_tecnico\\_scientifica/sviluppo\\_agricolo/aiutistato.htm](http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/sviluppo_agricolo/aiutistato.htm).

Atteso che, trattandosi di aiuti concessi ai sensi del Regolamento n. 702/2014, si è provveduto:

- ad inserire tale aiuto nel catalogo del Registro degli Aiuti del SIAN istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali (CAR SIAN I-9629);
- ad eseguire le consultazioni preventive del Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), istituito ai sensi dell’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012 e s.m.i., per quanto riguarda gli aiuti di stato già concessi ai richiedenti e i soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti dichiarati incompatibili in

applicazione della cosiddetta “regola Deggendorf”; tali consultazioni preventive sono indicate nel dispositivo della Determinazione dirigenziale;

- a registrare preventivamente i dati identificativi degli aiuti concessi con il presente provvedimento nel Registro Aiuti del SIAN istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali (si veda al riguardo quanto riportato nel dispositivo);

e che, a seguito del presente provvedimento, si provvederà a validare entro le scadenze previste tali dati nel Registro stesso.

La DGR n. 26-5412 del 24/07/2017 ha approvato le modalità per il finanziamento dei progetti di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola per l’anno 2017-2019, prevedendo il finanziamento, tra gli altri, di progetti di ricerca prioritariamente finalizzati a:

- migliorare la qualità e la competitività delle produzioni agricole piemontesi;
- migliorare la gestione economica e sostenibile dei processi produttivi agricoli;

con particolare riferimento all’ambito zootecnico, di difesa delle colture agrarie e alla conservazione e valorizzazione della biodiversità agraria vegetale.

Vista l’importanza di trattare all’interno del programma di ricerca e sperimentazione 2017-2019 iniziative volte a migliorare la qualità e la competitività delle produzioni agricole piemontesi;

Nell’ambito del Programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola 2019, il Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche ha individuato in merito alle modalità di finanziamento l’attività a regia regionale, sviluppando, secondo le disposizioni di cui al punto 3) dell’allegato della determinazione dirigenziale n. 56 del 09/03/2007, in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, un’idea progettuale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola per gli anni 2018 e 2019;

In data 27 settembre 2018 l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta ha conseguentemente presentato al Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche la proposta progettuale “Monitoraggio della qualità del latte bovino prodotto nel territorio regionale” (nel seguito Progetto BOVILAT 3.0), agli atti del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche (prot. n. 27567/ A17.01A del 1 ottobre 2018).

Preso atto che il Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche con il verbale trasmesso al Settore Servizi di Sviluppo e Controlli per l’Agricoltura con nota prot. n. 31043/2018 dell’8/11/2018 ha provveduto:

- ad istruire il progetto BOVILAT 3.0 per gli anni 2018-2019 presentato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta secondo le disposizioni regionali di cui alla DGR n. 27 - 9074 del 01/07/2008 e s.m.i. ed alla DGR n. 26-5412 del 24/07/2017, verificando la correttezza e la completezza della documentazione presentata in base alla modulistica approvata con DD n. 56 del 9/3/2007;

- ad esprimere si esprime parere favorevole all’approvazione del Progetto BOVILAT 3.0 per gli anni 2018-2019 finalizzato a monitorare, migliorare e valorizzare la qualità del latte piemontese, attraverso una sua precisa tipicizzazione, sia esso destinato all’alimentazione che alla trasformazione. Il Progetto BOVILAT 3.0 per gli anni 2018-2019 è ritenuto coerente con quanto previsto dal Programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola approvato con D.G.R n. 26-5412 del 24/7/2017;

Di seguito sono riportati i principali dati identificativi del Progetto BOVILAT 3.0 per gli anni 2018-2019:

- Capofila del progetto di ricerca: Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta
- Titolo del progetto di ricerca: Monitoraggio della qualità del latte bovino prodotto nel territorio regionale

- Spesa preventivata dall'Istituzione tecnico-scientifica per l'attuazione del progetto di ricerca: euro 245.573,68
- Spesa ammessa dal Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche per l'attuazione del progetto di ricerca: euro 245.573,68
- Contributo richiesto dall'Istituzione tecnico-scientifica per l'attuazione del progetto di ricerca: euro 160.000,00
  - Contributo ritenuto congruo dal Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche per l'attuazione del progetto di ricerca ai sensi della DGR n. 26-5412 del 24/07/2017: euro 160.000,00.

In relazione a quanto sopra enunciato, nell'ambito del Programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola 2017-2019, il Settore Servizi di Sviluppo e Controlli per l'Agricoltura ritiene:

1. di approvare il Progetto BOVILAT 3.0 per gli anni 2018-2019 finalizzato a monitorare, migliorare e valorizzare la qualità del latte piemontese, attraverso una sua precisa tipicizzazione, sia esso destinato all'alimentazione che alla trasformazione. Il Progetto BOVILAT 3.0 per gli anni 2018-2019 è ritenuto coerente con quanto previsto dal Programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola 2017 approvato con DGR n. 26-5412 del 24/07/2017;
2. di concedere, ai sensi delle disposizioni approvate dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 27 - 9074 del 01/07/2008 e s.m.i., un contributo regionale fino a un massimo di euro 160.000,00 all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta Via Bologna, 148, 10154 Torino TO, C.F./P. IVA 05160100011 per finanziare il Progetto BOVILAT 3.0 per gli anni 2018-2019;
3. di approvare, ai sensi dell'art. 47 della L.R. 12 ottobre 1978 n. 63, lo schema di convenzione tipo tra la Regione Piemonte e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta per l'attuazione del progetto BOVILAT 3.0 per gli anni 2018-2019 (allegato 1);
4. di stabilire che la convenzione tra la Regione Piemonte e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta per l'attuazione del progetto BOVILAT 3.0 per gli anni 2018-2019 decorre a partire dalla data della sua stipulazione e avrà scadenza il 30/9/2019;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Vista la Legge regionale n. 4 del 5 aprile 2018 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020".

Stabilito di dare copertura finanziaria all'onere derivante dalla concessione di contributi regionali ammontanti ad euro 160.000,00 per finanziare il progetto di ricerca BOVILAT 3.0 con i seguenti impegni assunti sul capitolo di spesa 166033/2019 del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019:

- per un importo di euro 40.000,00, sull'impegno n. 210/2019 assunto sul capitolo di spesa 166033/2019 (Missione 16 - Programma 01) con D.D. n.1066 del 30/10/2017;
- per un importo di euro 120.000,00, sull'impegno n. 343/2019 di euro 120.000,00 assunto sul capitolo di spesa 166033/2019 (Missione 16 - Programma 01) con D.D. n. 1300 del 15/12/2017;

Stabilito che con successivi provvedimenti si autorizzerà l'ARPEA, ai sensi della convenzione rep. n. 146 del 12 luglio 2017, di provvedere all'erogazione del contributo regionale di euro 160.000,00 all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Istituzioni tecnico-scientifiche del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta per finanziare l'attuazione del progetto di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola BOVILAT 3.0, secondo le condizioni sottoscritte dalle parti in convenzione e previa verifica delle spese sostenute e rendicontate dalle Istituzioni tecnico-scientifiche nell'attuazione dei progetti di ricerca.

Considerato che in conformità con quanto previsto dalla Legge n. 144/99 e dalla Legge n. 3/2003 recanti disposizioni in materia di progetti di investimento pubblico è stato assegnato al progetti di ricerca BOVILAT 3.0 il seguente CUP - Codice Unico di Progetto: CUP: J66C18000600002;

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dal D.lgs 25 maggio 2016 n. 97.

Vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”.

Dato atto dell’osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 6 della legge regionale 14 ottobre 2014.

Vista la DGR 29 dicembre 2016, n. 41 – 4515 avente ad oggetto "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca delle deliberazioni della Giunta regionale 27 settembre 2010, n. 64-700, del 28 luglio 2014, n. 26-181 e del 16 marzo 2016, n. 14-3031".

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dall’art. 8 commi 5 e 7 della Legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014.

Dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Settore Servizi di Sviluppo Agricolo e controlli per l’agricoltura o del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche;

Condiviso il contenuto della presente determinazione dirigenziale con il Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche.

Tutto ciò premesso

## IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

vista la DGR n. 12-5546 del 29.08.2017;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

*determina*

Tenuto conto di quanto indicato in premessa e delle risultanze istruttorie,

1. di prendere atto che il Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche con il verbale trasmesso al Settore Servizi di Sviluppo e Controlli per l’Agricoltura con nota prot. n. 31043/2018 dell’8/11/2018 ha provveduto:

- ad istruire il progetto BOVILAT 3.0 per gli anni 2018-2019 presentato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta secondo le disposizioni regionali di cui alla DGR n. 27 - 9074 del 01/07/2008 e s.m.i. ed alla DGR n. 26-5412 del 24/07/2017, verificando la

correttezza e la completezza della documentazione presentata in base alla modulistica approvata con DD n. 56 del 9/3/2007;

- ad esprimere si esprime parere favorevole all'approvazione del Progetto BOVILAT 3.0 per gli anni 2018-2019 finalizzato a monitorare, migliorare e valorizzare la qualità del latte piemontese, attraverso una sua precisa tipicizzazione, sia esso destinato all'alimentazione che alla trasformazione. Il Progetto BOVILAT 3.0 per gli anni 2018-2019 è ritenuto coerente con quanto previsto dal Programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola approvato con D.G.R n. 26-5412 del 24/7/2017;

2. di approvare il Progetto BOVILAT 3.0 per gli anni 2018-2019 finalizzato a monitorare, migliorare e valorizzare la qualità del latte piemontese, attraverso una sua precisa tipicizzazione, sia esso destinato all'alimentazione che alla trasformazione. Il Progetto BOVILAT 3.0 per gli anni 2018-2019 è ritenuto coerente con quanto previsto dal Programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola 2017 approvato con DGR n. 26-5412 del 24/07/2017. Di seguito sono riportati i principali dati identificativi del Progetto BOVILAT 3.0 per gli anni 2018-2019:

- Capofila del progetto di ricerca: Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta
- Titolo del progetto di ricerca: Monitoraggio della qualità del latte bovino prodotto nel territorio regionale
- Spesa preventivata dall'Istituzione tecnico-scientifica per l'attuazione del progetto di ricerca: euro 245.573,68
- Spesa ammessa dal Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche per l'attuazione del progetto di ricerca: euro 245.573,68
- Contributo richiesto dall'Istituzione tecnico-scientifica per l'attuazione del progetto di ricerca: euro 160.000,00
- Contributo ritenuto congruo dal Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche per l'attuazione del progetto di ricerca ai sensi della DGR n. 26-5412 del 24/07/2017: euro 160.000,00.

3. di concedere, ai sensi delle disposizioni approvate dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 27 - 9074 del 01/07/2008 e s.m.i., un contributo regionale fino a un massimo di euro 160.000,00 all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta Via Bologna, 148, 10154 Torino TO, C.F./P. IVA 05160100011 per finanziare il Progetto BOVILAT 3.0 per gli anni 2018-2019;

4. di copertura finanziaria all'onere derivante dalla concessione di contributi regionali ammontanti ad euro 160.000,00 per finanziare il progetto di ricerca BOVILAT 3.0 con i seguenti impegni assunti sul capitolo di spesa 166033/2019 del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019:

- per un importo di euro 40.000,00, sull'impegno n. 210/2019 assunto sul capitolo di spesa 166033/2019 (Missione 16 - Programma 01) con D.D. n.1066 del 30/10/2017;
- per un importo di euro 120.000,00, sull'impegno n. 343/2019 di euro 120.000,00 assunto sul capitolo di spesa 166033/2019 (Missione 16 - Programma 01) con D.D. n. 1300 del 15/12/2017;

5. di approvare, ai sensi dell'art. 47 della L.R. 12 ottobre 1978 n. 63, lo schema di convenzione tipo tra la Regione Piemonte e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta per l'attuazione del progetto BOVILAT 3.0 per gli anni 2018-2019 che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione (allegato 1);

6. di stabilire che la convenzione tra la Regione Piemonte e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta per l'attuazione del progetto BOVILAT 3.0 per gli anni 2018-2019 decorre a partire dalla data della sua stipulazione e avrà scadenza il 30/9/2019;

7. di prendere atto che, trattandosi di aiuti concessi ai sensi del Regolamento n. 702/2014, si è provveduto:

- ad inserire tale aiuto nel catalogo del Registro degli Aiuti del SIAN istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali (CAR SIAN I-9629);

- ad eseguire le consultazioni preventive del Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), istituito ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012 e s.m.i., per quanto riguarda gli aiuti di stato già concessi ai richiedenti (identificativo della richiesta: 1750808) e i soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti dichiarati incompatibili in applicazione della cosiddetta "regola Deggendorf" (identificativo della richiesta: 1750809);
  - a registrare preventivamente i dati identificativi degli aiuti concessi con il presente provvedimento nel Registro Aiuti del SIAN istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali (identificativo SIAN-COR R406901);
8. e che, a seguito del presente provvedimento, si provvederà a validare, entro le scadenze previste, tali dati nel Registro stesso.
9. di stabilire inoltre che, ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell'art. 26 comma 3 del d.lgs 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE  
- Elena RUSSO-

L'ESTENSORE  
- Paolo Aceto -

Il Visto del Direttore è conservato agli atti della Direzione (nota prot. N. 12347/A!/= del 13/07/2015).

Allegato

REP. N.

REGIONE PIEMONTE

CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E \_\_\_\_\_ PER  
L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E  
DIMOSTRAZIONE “\_\_\_\_\_”.

PREMESSO CHE:

- la Regione Piemonte, ai sensi della L.R. 12 ottobre 1978, n. 63, allo scopo di favorire lo sviluppo delle produzioni e della produttività in agricoltura, per migliorare le tecniche produttive, di trasformazione e commercializzazione ed in generale per favorire la più razionale utilizzazione tecnica, economica ed organizzativa di tutte le risorse impiegate ed impiegabili in agricoltura, nei settori delle produzioni vegetali, degli allevamenti animali e della lotta contro i parassiti animali e vegetali, possa attuare studi, indagini, ricerche e programmi di sperimentazione agraria applicata, di attività dimostrative o di lotta fitosanitaria per i singoli comparti produttivi provvedendovi direttamente o avvalendosi, previa convenzione, di Istituti scientifici e di analisi dello Stato, delle Università nonché di laboratori di altri Enti ed istituzioni particolarmente qualificati. L'Amministrazione regionale può altresì finanziare studi e ricerche e l'attuazione di programmi per la difesa attiva delle colture agrarie dalle calamità atmosferiche, nonché studi e ricerche relative alla utilizzazione e trasformazione dei prodotti agricoli e forestali, con particolare riguardo alla loro possibile utilizzazione quale fonte di energia.

Si è tenuto conto, altresì, della domanda di innovazione che proviene dal settore agricolo regionale.

QUANTO SOPRA PREMESSO TRA:

la Regione Piemonte (C.F. 80087670016), rappresentata ai sensi dell'art. 17 della L.R. 23/08 , dal Responsabile del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche (PEC \_\_\_\_\_) , Moreno Soster, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ e domiciliato, ai fini del presente atto, in C.so Stati Uniti 21, 10128 TORINO, E

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (PEC izsto@legalmail.it), CF 05160100011 (nel seguito denominato Capofila) che, ai fini della sottoscrizione della presente convenzione, è rappresentata dal rappresentante legale Maria Caramelli, (omissis), domiciliata per la carica ricoperta in via Bologna 148, 10154 TORINO, a ciò autorizzato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 dicembre 2015, n. 119, ai sensi dell'art.33 lett. b) della L.R. 8/84 s.m.i.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO.

Il Capofila, sulla base delle esigenze in merito espresse dalla Direzione Agricoltura - Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche, è disponibile a coordinare e realizzare, nel periodo 1 ottobre 2018 – 30 giugno 2019 (secondo il cronoprogramma riportato nel progetto stesso), il progetto di ricerca, sperimentazione e dimostrazione “Monitoraggio della qualità del latte bovino prodotto nel territorio regionale - BOVILAT 3.0”.

- Coordinatrice e referente scientifica del progetto è la dott.ssa Lucia Decastelli;

Il progetto è descritto nei documenti agli atti del Settore che vengono richiamati integralmente dalla presente convenzione e che la controparte dichiara pienamente di conoscere ed accettare.

Il progetto “Monitoraggio della qualità del latte bovino prodotto nel territorio regionale - BOVILAT 3.0” è stato approvato dall'Amministrazione regionale con determinazione del Settore Servizi di Sviluppo e Controlli per l'Agricoltura, con la quale si è approvato anche il presente schema di convenzione.

## ART. 2 – CONTRIBUTO REGIONALE CONCESSO

Il contributo regionale massimo di € 160.000,000 è concesso al Capofila per finanziare l'attuazione del progetto "Monitoraggio della qualità del latte bovino prodotto nel territorio regionale - BOVILAT 3.0" per gli anni 2018-2019.

## ART. 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre a partire dalla data della sua stipulazione e avrà scadenza in data 30 settembre 2019. Verranno, tuttavia, ricomprese tutte le spese connesse alle attività effettuate a partire dal 1 ottobre 2018, ancorché risultassero antecedenti alla data di stipulazione della presente convenzione, al fine di garantire continuità alle attività di monitoraggio del latte.

La scadenza di cui al punto precedente potrà essere prorogata qualora, per comprovati motivi, l'attività non possa essere conclusa entro i termini previsti nella proposta progettuale ammessa a finanziamento. La proroga potrà essere concessa a seguito di richiesta scritta presentata dal Capofila all'Amministrazione regionale, entro il termine di durata della convenzione medesima.

## ART. 4 - MODALITA' E PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Dopo la stipula della convenzione, il contributo regionale concesso di cui all'art. 2 potrà essere liquidato secondo le seguenti modalità:

- acconto fino ad un massimo del 50% del contributo regionale concesso alla realizzazione del 50% del progetto di ricerca;
- saldo del contributo regionale concesso alla realizzazione della restante parte del progetto di ricerca, ovvero del 100% del progetto di ricerca.

L'acconto sarà liquidato a seguito di presentazione al Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche, da parte del capofila, di una richiesta di liquidazione "*dell'acconto del contributo regionale concesso*", a fronte dell'effettivo svolgimento di una parte dell'attività, corrispondente

all'importo dell'acconto richiesto e debitamente documentata con specifica relazione scientifica.

Il capofila, ai fini della liquidazione del saldo del contributo regionale concesso, dovrà presentare al Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche, entro la scadenza della presente convenzione, la richiesta di liquidazione *“del saldo del contributo regionale concesso”*, unitamente alla seguente documentazione, sottoscritta dalla coordinatrice del progetto:

- relazione dettagliata sull'attività svolta e sui risultati ottenuti;
- sintesi dei risultati ottenuti, da inserire nella pagina web dedicata al progetto;
- eventuale specifico materiale divulgativo dei risultati raggiunti più significativi al fine della divulgazione tra gli operatori agricoli.

- rendiconto contabile delle spese effettivamente sostenute per l'attuazione del progetto di ricerca, secondo lo schema di rendicontazione approvato con DD 702 del 16/7/2018. Il rendiconto contabile, che comprende anche i rapporti economici con gli altri partner di progetto, deve essere approvato dall'organo deliberante dell'Istituto che funge da soggetto capofila (Direttore Generale). La documentazione contabile giustificativa relativa a tali spese resta agli atti del soggetto capofila per almeno 5 anni ed è a disposizione per i successivi controlli.

Tutti i documenti sopra indicati dovranno essere trasmessi in formato PDF tramite PEC, salvo il rendiconto contabile che dovrà essere inviato anche tramite posta elettronica convenzionale ed in formato excel o similare.

Nella richiesta di liquidazione dell'acconto e del saldo del contributo regionale concesso, dovranno essere riportate le coordinate bancarie (codice IBAN) dell'Istituto per l'erogazione del contributo regionale utilizzando il conto di contabilità speciale tra enti pubblici.

La liquidazione del contributo regionale concesso è subordinato alla regolare esecuzione del progetto stesso, così come approvato nella Determina Dirigenziale di approvazione del medesimo ed alle condizioni stabilite nella presente convenzione.

Qualora la documentazione trasmessa non sia ritenuta sufficiente o coerente con i contenuti della proposta progettuale approvata, il Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche può richiedere, per iscritto, chiarimenti ed integrazioni al soggetto capofila.

#### ART. 5 - PUBBLICITA' DEI RISULTATI DELLA RICERCA

I risultati della ricerca sono di proprietà della Regione Piemonte e (del gruppo di ricerca) dei soggetti partecipanti al programma e verranno messi a disposizione tramite le pagine internet e/o specifiche pubblicazioni.

Il gruppo di ricerca, coordinato dal Capofila ad ultimazione della ricerca o in fase intermedia della stessa qualora i dati ottenuti siano particolarmente significativi, è tenuto a presentare i risultati del progetto nei modi e nelle forme concordate con la Regione Piemonte.

Il gruppo di ricerca, coordinato dal Capofila, ad avvenuta consegna della documentazione di cui all'articolo 4, potrà divulgare i risultati complessivi del progetto, citando la Regione Piemonte come Ente finanziatore.

#### ART. 6 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E PENALITA'

Qualora, dopo lo scadere dei termini previsti dal precedente articolo 3, si verificano ritardi nell'esecuzione del progetto e/o nella trasmissione della documentazione di cui al precedente articolo 4, ma ne sia assicurata la conclusione entro una nuova data fissata dal Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche, potrà essere applicata, a carico del capofila, una penale pari al 5% del contributo regionale concesso per il progetto di ricerca.

Qualora, dopo la data di cui sopra, non venga concluso il progetto e/o non venga trasmessa la documentazione, la convenzione si intende automaticamente risolta. In tal caso l'Amministrazione regionale non procederà al pagamento del contributo regionale e richiederà la restituzione delle somme eventualmente già corrisposte, maggiorate degli interessi legali correnti.

Qualora il progetto venga svolto soltanto in parte e tale attività possa essere ritenuta significativa da parte del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche, a condizione che le attività effettivamente realizzate siano regolarmente documentate, la Regione Piemonte potrà riconoscere una parte delle spese commisurate alle prestazioni fornite.

Ogni variazione o revisione delle disposizioni della presente convenzione e del progetto stesso, dovrà essere preventivamente concordata con l'Amministrazione regionale, pena la decadenza dei benefici della presente convenzione.

Ogni modifica del programma di attività dovrà essere approvata da determinazione dirigenziale con contestuale stipula di atto aggiuntivo alla presente convenzione.

#### ART. 7 - CLAUSOLA CONTRATTUALE

La Regione Piemonte si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dalla convenzione per motivi di interesse generale, con un preavviso scritto di almeno 30 giorni da notificare al Capofila. In tal caso il Capofila si impegna

a portare a compimento tutte le attività in essere alla data di comunicazione dell'anticipato recesso.

#### ART. 8 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Le parti contraenti dichiarano di conoscere e di accettare gli obblighi di condotta definiti nel Codice di comportamento di cui al presente link: <http://trasparenza.regione.piemonte.it/atti-generalis>.

La violazione di detti obblighi comporta la risoluzione del rapporto, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

#### ART. 9 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679.

I dati personali relativi ai sottoscrittori della presente convenzione saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)".

Pertanto i dati personali riferiti ai sottoscrittori verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, di pertinenza, di non eccedenza, di liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella convenzione e comunicati al Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche.

Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite dall'articolo 47 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63. I dati acquisiti a seguito della presente informativa per la stipulazione della convenzione tra la Regione Piemonte e il Capofila al fine dell'assegnazione dei contributi saranno utilizzati esclusivamente per le finalità sopra indicate e per le quali vengono comunicati.

L'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità di procedere alla stipulazione della convenzione.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono

dpo@regione.piemonte.it Piazza Castello 165, 10121 Torino.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è \_\_\_\_\_ (indirizzo mail : \_\_\_\_\_).

I Responsabili (esterni) del trattamento sono ARPEA (indirizzi mail: info@arpea.piemonte.it, PEC protocollo@cert.arpea.piemonte.it), CSI (indirizzi mail: comunicazione@csi.it, PEC: protocollo@cert.csi.it).

I dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge all'Interessato; I dati dei sottoscrittori, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.).

I dati personali sono conservati, per quindici anni come previsto dal piano di fascicolazione e conservazione della Direzione Agricoltura.

I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I sottoscrittori potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente (Garante per la protezione dei dati personali: garante@gpdp.it).

#### ART. 10 – APPLICAZIONE DELL'ART. 53, COMMA 16-TER

DEL D.Lgs. 165/2001

Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, il Capofila si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato e autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti della Regione Piemonte che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il mancato rispetto di tale obbligo comporta la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti ed il divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

#### ART. 11 – CUP

Considerato che in conformità con quanto previsto dalla Legge n. 144/99 e dalla Legge n. 3/2003 recanti disposizioni in materia di progetti di investimento pubblico è stato assegnato al progetto in oggetto il seguente codice CUP n. J66C18000600002. Tale codice dovrà essere indicato in tutte le comunicazioni e gli atti inviati alla Regione Piemonte.

#### ART. 12 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione e/o la validità della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

#### ART. 13 - ONERI DI BOLLO E DI REGISTRAZIONE

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso e i conseguenti oneri saranno a carico del Capofila.

Le spese di bollo della presente convenzione sono a carico del Capofila. Il presente atto, letto e accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà.

Letto, confermato e sottoscritto.

**REGIONE PIEMONTE** - Il responsabile del Settore

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE,  
LIGURIA E VALLE D'AOSTA - Il Rappresentante legale**